

**Direzione:** AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

**Area:** CACCIA E PESCA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00386 del 16/01/2024

Proposta n. 1648 del 15/01/2024

**Oggetto:**

L.R. 07 Dicembre 1990, n 87, art. 13. Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone Coregonus lavaretus e successiva immissione nel Lago di Bracciano. Autorizzazione della Cooperativa pescatori Bracciano, P. IVA 04915381000.

**OGGETTO:** L.R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 13. Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone *Coregonus lavaretus* e successiva immissione nel Lago di Bracciano. Autorizzazione della Cooperativa pescatori Bracciano, P. IVA 04915381000.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ  
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Caccia e Pesca;

**VISTA** la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

**VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “*Legge di stabilità regionale 2016*” ed in particolare l'art. 7 “*Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale*” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

**VISTA** la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “*Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca*” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**VISTA** la Deliberazione n. 853 del 04/12/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca al Dott. Roberto ALEANDRI;

**VISTA** l'Atto di organizzazione n. G16945 del 16 dicembre 2023 con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “*Caccia e Pesca*”;

**VISTA** la legge regionale del 07/12/1990 n° 7 “*Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio*”;

**RILEVATO** che la pesca al coregone per effetto della suddetta legge, è vietata dal 25 dicembre al 31 gennaio di ogni anno e che allo stesso tempo è vietato il commercio, trasporto e commercializzazione nei pubblici esercizi salvo che per soggetti provenienti da fuori Lazio o oggetto di fecondazione artificiale presso incubatoi autorizzati;

**TENUTO CONTO** la specie coregone (*Coregonus lavaretus*), storicamente presente nel Lago di Bracciano, rappresenta fonte rilevante di reddito per i pescatori professionali e per l'indotto locale;

**CONSIDERATO** che, per sostenere la popolazione oggetto di prelievo ordinariamente si fa ricorso alla riproduzione artificiale presso l'incubatoio ittiogenico presente sulle sponde del bacino;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 "Regolamento recante ulteriori modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone";

**TENUTO CONTO** che, con nota n. 792428 del 17 luglio 2023 la Regione Lazio ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (MASE) l'autorizzazione all'immissione del coregone in alcuni laghi del Lazio;

**PRESO ATTO** del Decreto MASE PNM N°515 del 04/12/2023 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla Regione Lazio per l'immissione in alcuni laghi della regione, compreso quello di Bracciano, della specie Coregone (*Coregonus lavaretus*) per il quinquennio 2024-2028 utilizzando esclusivamente stadi larvali della specie, attenendosi alle quantità massime e a tutte le prescrizioni di cui al documento "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente dello studio del rischio per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", parte integrante della delibera n. 222/2023 del 03 novembre 2023 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNAPA);

**CONSIDERATO** che con la nota N.45301 del 12/01/2024 è stata trasmessa, alla Direzione Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità, Area Qualità dell'Ambiente e al Parco regionale di Bracciano e Martignano, la documentazione di autorizzazione in deroga comunicando che le attività per il Lago di Bracciano erano prossime all'avvio;

**CONSIDERATO**, pertanto, che è possibile riprendere le attività di riproduzione artificiale di coregone per la produzione di avannotti da immettere nei laghi del Lazio, con la finalità di incrementarne la popolazione naturalmente presente;

**TENUTO CONTO** che le attività di pesca per la cattura dei riproduttori da cui prelevare i gameti sono realizzate dai pescatori professionali locali;

**VISTA** la richiesta di autorizzazione alla pesca del coregone in epoca di divieto di cui alla nota prot. n° 1465502 del 18-12-2023, con la quale il Sig. Scuderoni Michele, in qualità di Presidente della Cooperativa Pescatori Bracciano, P.IVA 04915381000, chiede l'autorizzazione alla pesca del coregone in epoca di divieto per alcuni soci della Cooperativa Pescatori Bracciano:

**RITENUTO** pertanto di autorizzare i sottoelencati pescatori di professione alla pesca dei riproduttori a scopo di fecondazione artificiale appartenenti alla specie coregone (*Coregonus lavaretus*) in epoca di divieto, dalla data del presente atto al 31 gennaio 2024, nelle acque del lago di Bracciano:

COGNOME	NOME	N. LICENZA PESCA
Argenti	Corrado	0003/2018
Catarci	Carlo	0005/2018
Catarci	Temistoscle	0021/2021
Izzi	Michele	0047/2023
Negretti	Salvatore	0062/2022
Scuderoni	Paolo	0046/2023
Scuderoni	David	0045/2023
Scuderoni	Michele	0044/2023
Simeoni	Luciano	0002/2018
Soccorsi	Alvaro	0015/2019
Soccorsi	Edoardo	0016/2019

**RITENUTO**, inoltre, di prevedere che le attività di pesca a scopo di fecondazione artificiale siano realizzate con le seguenti modalità:

1. la Cooperativa Pescatori di Bracciano dovrà predisporre, concordandolo con il responsabile dell'incubatoio regionale, un calendario settimanale delle giornate in cui saranno effettuate le battute di pesca ai riproduttori di coregone indicando per ognuna i nominativi dei pescatori impegnati;
2. per le battute di pesca è consentito l'uso di reti con maglia non inferiore al 35 mm.;
3. tutto il pescato dovrà essere conferito all'incubatoio regionale di Anguillara Sabazia per la successiva raccolta del seme;
4. è ritenuto idoneo il pescato costituito da maschi adulti sani di lunghezza minima compresa tra 35 e 37 cm e peso minimo di circa 300 gr e femmine adulte sane lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr, con emissione delle uova con leggera premitura;

5. al termine delle operazioni di spremitura tutto il pescato sarà pesato e per esso verrà rilasciato un buono di consegna per trasporto di beni a titolo non traslativo, nel quale saranno riportati i dati relativi all'autorizzazione rilasciata per la pesca e successiva commercializzazione ed il peso; il buono di consegna sarà rilasciato in duplice copia una delle quali resterà alla cooperativa mentre la prima copia seguirà la merce per giustificarne la commercializzazione ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale n. 87/90 certificandone la provenienza;
6. per ogni battuta di pesca saranno registrati il nome dei pescatori impegnati, i quantitativi pescati da ciascuno, il quantitativo di uova raccolte all'Area Caccia e Pesca;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la commercializzazione del pescato nel rispetto dell'art. 13, comma 10 della legge Regionale n° 87/90 che dovrà essere accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura *“Pesce proveniente da pesca in deroga autorizzata con Determinazione Dirigenziale n°..... del....., Buono di Consegna n° .... del .....*”, copia della quale sarà trasmessa anch'essa all'Area Caccia e Pesca;

RITENUTO, infine, di autorizzare i medesimi pescatori a effettuare le successive operazioni di immissione degli avannotti nelle acque del lago di Bracciano;

#### **DETERMINA**

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare i sottoelencati pescatori di professione alla pesca dei riproduttori a scopo di fecondazione artificiale appartenenti alla specie coregone (*Coregonus lavaretus*) in epoca di divieto, dalla data del presente atto al 31 gennaio 2024, nelle acque del lago di Bracciano:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>N. LICENZA PESCA</b>
Argenti	Corrado	0003/2018
Catarci	Carlo	0005/2018
Catarci	Temistoscle	0021/2021
Izzi	Michele	0047/2023
Negretti	Salvatore	0062/2022
Scuderoni	Paolo	0046/2023
Scuderoni	David	0045/2023
Scuderoni	Michele	0044/2023
Simeoni	Luciano	0002/2018
Soccorsi	Alvaro	0015/2019
Soccorsi	Edoardo	0016/2019

- di prevedere che le attività di pesca a scopo di fecondazione artificiale siano realizzate con le seguenti modalità:

1. la Cooperativa Pescatori di Bracciano dovrà predisporre, concordandolo con il responsabile dell'incubatoio regionale, un calendario settimanale delle giornate in cui saranno effettuate le battute di pesca ai riproduttori di coregone indicando per ognuna i nominativi dei pescatori impegnati;
  2. per le battute di pesca è consentito l'uso di reti con maglia non inferiore al 35 mm.;
  3. tutto il pescato dovrà essere conferito all'incubatoio regionale di Anguillara Sabazia per la successiva raccolta del seme;
  4. è ritenuto idoneo alla fecondazione artificiale il pescato costituito da maschi adulti sani di lunghezza di circa 35 e 37 cm e peso minimo di circa 300 gr e femmine adulte sane lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr. circa, con emissione delle uova con leggera premitura;
  5. al termine delle operazioni di spremitura tutto il pescato sarà pesato e per esso verrà rilasciato un buono di consegna per trasporto di beni a titolo non traslativo, nel quale saranno riportati i dati relativi all'autorizzazione rilasciata per la pesca e successiva commercializzazione ed il peso. Il buono di consegna sarà rilasciato in duplice copia una delle quali resterà alla cooperativa mentre la prima copia seguirà la merce per giustificarne la commercializzazione ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale n. 87/90 certificandone la provenienza;
  6. per ogni battuta di pesca saranno registrati il nome dei pescatori impegnati, i quantitativi pescati da ciascuno, il quantitativo di uova raccolte all'Area Caccia e Pesca;
- di autorizzare la commercializzazione del pescato nel rispetto dell'art. 13, comma 10 della legge Regionale n° 87/90 che dovrà essere accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura "*Pesce proveniente da pesca in deroga autorizzata con Determinazione Dirigenziale n°..... del....., Buono di Consegna n°... del .....*", copia della quale sarà trasmessa anch'essa all'Area Caccia e Pesca;
  - di autorizzare i medesimi pescatori a effettuare le successive operazioni di immissione degli avannotti nelle acque del lago di Bracciano

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Il presente atto sarà notificato alla cooperativa richiedente e inviato agli organi di vigilanza e controllo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE  
Dott. Roberto ALEANDRI